

**STATUTO
MUTUA NUOVA SANITA'**

ART. 1 Denominazione

E' costituita una società di Mutuo Soccorso con la denominazione di "MUTUA NUOVA SANITÀ'" che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola Mutua.

La Mutua acquisisce personalità giuridica ai sensi della Legge del 15 Aprile 1886, n. 3818, quale società di Mutuo Soccorso.

ART. 2 - Sede e durata

La Mutua ha sede in Reggio Emilia.

Svolgendo la Mutua la propria attività anche a livello nazionale, con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere costituiti organi e/o istituite sedi secondarie, uffici, comitati, nonché organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Mutua.

La sua durata è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea.

ART. 3 - Scopo ed oggetto

La Mutua non ha finalità speculative, opera senza scopo di lucro. La società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, della solidarietà, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto dei cittadini.

La Mutua pertanto si propone di:

a) organizzare e gestire per i propri soci un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale prevista dal S.S.N., sia in forma diretta che indiretta . A tale scopo potranno essere stipulate delle Convenzioni con Centri Sanitari e singoli Medici per fornire agli aderenti agevolazioni organizzative ed economiche nell'uso dei servizi sanitari, delle prestazioni sanitarie e socio assistenziali di cui necessitano;

b) curare iniziative di solidarietà sociale e assistenza nei confronti delle famiglie, degli anziani e/ o non autosufficienti e di quanti si trovano in stato di bisogno, anche attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei Soci che partecipano, nelle diverse forme, alla sua attività ed, inoltre, tramite accordi di collaborazione con le organizzazioni del volontariato associativo e solidaristico;

c) erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;

d) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;

e) di promuovere a favore dei soci ricerche scientifiche, programmi di informazione e formazione, per la diffusione della cultura basata sui principi della sussidiarietà fra pubblico e privato, della mutualità e solidarietà, dello sviluppo della personalità umana, favorendo l'esercizio del diritto alla salute;

f) di organizzare direttamente e/o in collaborazione con Enti ed Istituzioni pubblici e privati, ricerche scientifiche, convegni, seminari, dibattiti, programmi di comunicazione con l'uso dei media, diffusione di periodici, preparazione del materiale didattico d'intesa con Enti e Istituzioni scolastiche e della Formazione Professionale, ecc..;

g) di promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali, salvo il divieto di svolgere attività in contrasto con i suddetti scopi sociali.

La Mutua per realizzare quanto previsto ai punti di cui sopra può:

- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali, avvalendosi di tutte le previdenze e le agevolazioni di legge sia degli Enti ed Istituzioni locali, regionali, nazionali, che Comunitarie;

- promuovere, costituire e gestire direttamente e/o indirettamente Fondi Sanitari integrativi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- può partecipare e/o aderire a Consorzi, Enti e Società che operano in campo mutualistico e sanitario e associa organismi mutualistici ed associativi che concorrono al raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto;

- effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

ART. 4 Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si suddividono in soci ordinari e in soci onorari.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche, che ne facciano richiesta, cittadini della Repubblica Italiana o in essa residenti, purché abbiano compiuto il 18° anno di età e, qualora le leggi lo prevedano, anche enti e/o persone giuridiche.

Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Mutua devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

Se persone fisiche:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale;
- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Se persone giuridiche:

- ragione sociale, sede legale, codice fiscale, iscrizione camera di commercio e soggetto delegato a rappresentarla presso gli organi della Mutua;

- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione a socio è condizionata al versamento della quota di iscrizione alla Mutua e dei contributi di cui all'art. 6 ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda degli interessati.

I soci ordinari si impegnano alle contribuzioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.

Possono essere previste diverse categorie di soci ordinari in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Mutua.

I soci ordinari possono organizzarsi in sezioni soci. Apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, fissa le norme di costituzione e funzionamento delle Sezioni ed i rapporti con la Mutua.

I soci possono aderire singolarmente oppure in conformità di contratti di lavoro, di accordo o regolamento aziendale, come previsto dalla normativa vigente.

La domanda di adesione può essere presentata direttamente alla sede della Mutua o tramite le Sezioni soci.

In caso di recesso, esclusione o morte del soci non si ha diritto al rimborso della quota versata all'atto dell'ammissione.

ART. 5 - Soci onorari

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche pubbliche e private che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Mutua.

Tale categoria di soci è invitato a partecipare alle assemblee dei delegati ma non ha diritto di voto, né ha diritto ad usufruire delle prestazioni erogate dalla Mutua

ART. 6 - Obblighi dei soci

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo statuto e i regolamenti della Mutua;
- osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- versare la quota di iscrizione, i contributi etc così come determinati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 7 Recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte.

Il socio può recedere oltre che nei casi previsti dalla legge, quando non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso e ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e, pertanto, fino a tale data il Socio resta impegnato al pagamento dei contributi dovuti.

Se il socio non esercita la facoltà di recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Per i soci che aderiscono in conformità di contratti di lavoro, di accordo o regolamento aziendale il recesso dovrà essere comunicato al

momento della cessazione del rapporto di lavoro e/o sociale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

ART. 8 Esclusione

Il socio può essere escluso, dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge per:

- inadempienza od inosservanza da parte del Socio dello Statuto e dei regolamenti;
- morosità nel pagamento della quota di iscrizione, contributi etc.;
- comportamenti del socio dannosi in genere per la Mutua ed il suo funzionamento;
- simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni dalla Mutua;
- quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Prima di procedere alla esclusione dovranno essere contestati per iscritto tramite raccomandata al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendogli facoltà di replica.

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del socio della diffida ad adempiere l'obbligazione sociale.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

Il socio escluso dalla società non ha diritto al rimborso di quote, contributi pagati.

ART. 9 - Sezione soci

I soci ordinari possono essere raggruppati in sezioni soci o tramite Fondi, Casse ed altre entità associative ed organizzative che costituiscono unità organica del corpo sociale.

Le sezioni hanno lo scopo:

- a) di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica
- b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci
- c) di stimolare un attivo interessamento ad una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità per quanto attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche

Il funzionamento delle sezioni soci è determinato da uno specifico regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 Organi della Mutua

Sono organi della Mutua:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente;
- 3) il Collegio dei Sindaci se istituito;
- 4) il Comitato Sociale se istituito.

ART. 11 Assemblee dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria spetta:

1. approvare il rendiconto economico annuale;
2. eleggere il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci se nominato;
3. approvare i regolamenti;
4. deliberare eventuali compensi dovuti agli Amministratori ed ai Sindaci se nominati;
5. trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modifiche statutarie;
2. sullo scioglimento anticipato della Mutua;
3. sulla nomina dei liquidatori ed il loro eventuale compenso.

L'Assemblea generale dei delegati deve essere preceduta dalle Assemblee delle sezioni soci tra cui quelle costituite nell'ambito di Fondi, Casse ed altre entità associative ed organizzative di cui all'art. 9, che eleggono i loro delegati all'Assemblea generale.

Il numero dei delegati all'Assemblea generale sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione in base ad apposita delibera.

I soci onorari partecipano all'Assemblea generale dei delegati e se persone giuridiche sono designati nelle forme indicate dagli organismi stessi.

L'assemblea generale dei delegati sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente oppure in caso di sua assenza od impedimento dal vice presidente o da altro amministratore designato dall'Assemblea.

Il presidente dell'Assemblea generale dei delegati nomina un segretario scegliendolo anche fra i non soci.

Alle Assemblee delle sezioni soci possono partecipare tutti i soci ordinari iscritti nell'apposito elenco istituito presso la stessa sezione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può ricevere non più di tre deleghe.

Le assemblee delle sezioni soci sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Coordinatore della sezione, oppure in caso di sua assenza od impedimento da un socio designato dall'Assemblea.

ART. 12 - Convocazione Assemblee

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile ed opportuno.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione e in caso di sua inerzia, dal Collegio dei Sindaci se istituito.

Essa deve essere convocata anche su richiesta di almeno un quinto dei Soci entro 90 giorni dalla richiesta.

La convocazione delle Assemblee delle sezioni soci deve essere deve

essere comunicata ai soci almeno 10 giorni prima mediante affissione dell'avviso nei locali della Sezione e presso la Sede sociale
La convocazione dell'Assemblea generale dei delegati, sia di quella ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata almeno 15 giorni prima mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale e delle Sezioni.

L'Assemblea generale dovrà essere prevista entro 15 giorni dalla data della ultima assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di ulteriori mezzi di diffusione dell'avviso stesso.

L'avviso deve contenere l'indicazione della data, dell'ora di prima e di seconda convocazione, del luogo della riunione e l'ordine del giorno.

ART. 13- Quorum deliberativi e costitutivi

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite: in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei convocati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Quando la prima riunione vada deserta le Assemblee tanto ordinarie che straordinarie devono riunirsi in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno il giorno successivo.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite: in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convocati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso l'assemblea straordinaria deliberi sullo scioglimento anticipato dell'associazione, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti indipendentemente dalla prima o seconda convocazione.

ART. 14 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea e durano in carica tre esercizi. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente e uno o più Vice Presidenti.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un socio che non riveste carica di Consigliere.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive è considerato decaduto.

ART. 15 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Mutua, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e dei regolamenti assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'Assemblea.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo fissando l'ammontare della quota di iscrizione, contributi e le eventuali integrazioni;
- c) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- d) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- e) determinare i compensi dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incarichi sentito il parere del Collegio sindacale se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, e ne stabilisce il numero dei componenti i compiti e le funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici e/o scientifici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

ART. 16 Riunioni di Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà dei consiglieri ne ravvisi la necessità, nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci, se istituito.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

ART. 17 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- 1) ha la rappresentanza legale della Mutua di fronte a terzi, nonché la firma sociale;
- 2) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo se nominato;
- 3) cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza od impedimento è sostituito in tutte le sue attribuzioni ed i poteri dal Vice Presidente.

ART. 18 - Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale se nominato è formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Mutua, vigilare sulla osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del rendiconto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

- accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;
- accertare, almeno ogni tre mesi la consistenza della cassa o l'esistenza

dei valori o dei titoli di proprietà della Mutua e di quelli eventualmente ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

-convocare l'Assemblea, quando non vi provveda l'organo competente.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre e redigere il verbale delle loro riunioni nell'apposito libro sul quale devono risultare anche gli accertamenti fatti individualmente.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ART. 19 Il Comitato Sociale

È composto, se istituito, da tre a cinque membri scelti fra personalità di rappresentative dell'associazionismo sindacale, sociale e del volontariato, che operano nella promozione sociale, nella mutualità e nella solidarietà dello sviluppo della personalità umana.

Il Comitato Sociale esplica funzioni e compiti affidatole dall'Assemblea dei soci.

ART. 20 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal fondo di riserva, da avanzi di gestione e da accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

b) dai beni mobili ed immobili che risultano dal bilancio approvato dai soci;

c) da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato.

I lasciti o le donazioni che la Mutua avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, potranno essere tenuti distinti dal restante patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi potranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Il patrimonio sociale non può essere ripartito tra i soci durante la vita della Mutua.

In caso di scioglimento della Mutua l'intero patrimonio dovrà essere devoluto ai sensi dell'art. 22 del presente statuto.

ART. 21- Esercizio finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione del Collegio dei sindaci, se nominato, deve essere presentato all'assemblea dei soci, in prima convocazione, entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce.

Qualora particolari esigenze lo richiedano l'assemblea può provvedere alla approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio sarà destinato al fondo di riserva.

E' fatto espresso divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 22 Liquidazione

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altro organismo non lucrativo di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 26/09/2000 e sue norme di attuazione di cui al D.P.C.M 21/03/2001 n. 329.

ART 23 - Norme finali

Per tutto ciò che non è disposto dal presente Statuto e dalle normative vigenti, si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle mutue volontarie.